



COMUNE DI PIGNONE  
PROVINCIA DELLA SPEZIA

## **REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

**APPROVATO CON DCC N. 7 DEL 04/03/2002**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- ARTICOLO 1 Tutela del benessere animale
- ARTICOLO 2 Associazionismo
- ARTICOLO 3 Doveri verso gli animali
- ARTICOLO 4 Divieti a tutela degli animali

### **TITOLO II ANIMALI DOMESTICI E D'AFFEZIONE .**

- ARTICOLO 5 Detenzione nelle abitazioni di animali domestici non pericolosi – Allontanamento coattivo
- ARTICOLO 6 I cani
- ARTICOLO 7 Detenzione di cani in aree di proprietà privata
- ARTICOLO 8 Divieto di detenzione di cani in spazi angusti
- ARTICOLO 9 Conduzione di cani di piccola e media taglia in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- ARTICOLO 10 Conduzione di cani di grossa taglia e di indole aggressiva
- ARTICOLO 11 Conduzione di cani da caccia , da pastore e da guardia
- ARTICOLO 12 Conduzione di cani adibiti ai ciechi o ai portatori di handicap
- ARTICOLO 13 Abbandono , rinvenimento e soppressione di cani e di animali di affezione liberi o di proprietà
- ARTICOLO 14 Cessione ai privati di cani non reclamati o abbandonati
- ARTICOLO 15 Accesso nei locali di generi alimentari e pubblici esercizi
- ARTICOLO 16 Esigenze fisiologiche dei cani e disposizioni di igiene pubblica
- ARTICOLO 17 I gatti
- ARTICOLO 18 Trasporto di animali
- ARTICOLO 19 Cattura di animali a scopo sanitario

### **TITOLO III LOTTA AL RANDAGISMO**

- ARTICOLO 20 Controllo randagismo canino
- ARTICOLO 21 Controllo randagismo felino

### **TITOLO IV RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEGLI ANIMALI**

- ARTICOLO 22 Canili comunali , comprensoriali o convenzionati
- ARTICOLO 23 Canili privati
- ARTICOLO 24 Toelettatura dei cani
- ARTICOLO 25 Cimiteri per animali

### **TITOLO V ALLEVAMENTO E POSSESSO DI ANIMALI A SCOPO DI COMMERCIO**

- ARTICOLO 26 Vendita di animali

### **TITOLO VI CONTROLLO , VIGILANZA E TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOLOGICO**

- ARTICOLO 27 Vigilanza

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ALLEVAMENTO E POSSESSO DI ANIMALI PER USO ALIMENTARE DOMESTICO**

- ARTICOLO 28 Allevamento e possesso di animali per uso alimentare domestico

### **TITOLO VIII NORME SANZIONATORIE**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 Tutela del benessere animale**

1. Il presente regolamento disciplina la tutela del benessere animale sul territorio del Comune di Pignone salvaguardando, in collaborazione con la Provincia e con le associazioni ed enti di protezione animale di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23, la convivenza delle persone con gli animali, nel rispetto delle norme di prevenzione del randagismo e delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche ed etologiche degli animali stessi.
2. Il Comune esercita le competenze di cui agli articoli 4 e 7 della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23.

### **ARTICOLO 2 Associazionismo**

1. Il Comune promuove, in accordo con la Provincia, lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene nelle maniere ritenute più idonee al fine di realizzare il contenimento del randagismo e delle nascite di cui alla Legge Regionale 22.03.2000 n. 23.
2. Le associazioni ed enti di protezione animale possono convenire con il Comune :
  - l'espletamento di iniziative di informazione
  - la gestione di colonie feline
  - la gestione di canili e ricoveri per gatti

### **ARTICOLO 3 Doveri verso gli animali**

1. Chiunque detenga un animale da affezione o accetti a qualunque titolo di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve mantenerlo in maniera tale da non recare danno o molestie ai cittadini e da garantire all'animale stesso una buona qualità della vita nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche e fisiche di cui esso è portatore.
2. Il detentore dell'animale da affezione o colui che accetti a qualunque titolo di occuparsene è responsabile anche della sua riproduzione nonché della custodia, salute e benessere della prole.
3. A tutti gli animali dovranno essere evitati atti di crudeltà, segregazione, maltrattamento, sfruttamento e sofferenze.
4. Gli animali hanno diritto alla salute e devono essere curati ogni volta che il loro stato fisico lo richiede per una sufficiente dignità di vita.
5. Coloro che, per circostanze documentate e verificate, non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso una adeguata sistemazione, sono tenuti a consegnare l'animale ad un rifugio attivo sul territorio provinciale sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale. Chiunque, inoltre, per cause di forza maggiore non possa temporaneamente custodire un animale, deve provvedere ad affidarlo ad altra persona di fiducia o a collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stabilita dalla tariffa o convenuta con la struttura ospitante.
6. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione e/o in assenza di altra persona disponibile ad accudirlo, il possesso segnala la circostanza all'Azienda Sanitaria Locale che provvede ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23.

## **ARTICOLO 4**

### **Divieti a tutela degli animali**

1. E' vietato a chiunque l'abbandono di cani, gatti o di qualsivoglia animale custodito nella propria residenza o domicilio.
2. E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi di competizione o spettacolo, ricorrendo a percosse o altri tipi di violenza.
3. E' vietata qualunque azione di violenza o crudeltà sugli animali compresi quelli che vivono in libertà.
4. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani, gatti o di altri animali domestici o esotici o selvatici al fine di sperimentazione o di lotta tra gli animali e comunque per un uso improprio rispetto alle caratteristiche della specie.
5. Sono vietati l'omessa custodia, il malgoverno, il maltrattamento degli animali, nonché il loro mantenimento in spazi angusti con scarsità di luce, acqua, cibo e la loro esposizione ai rigori climatici.
6. Chi vive senza fissa dimora, pur potendo disporre di un animale d'affezione, non può utilizzarlo per accattonaggio.
7. E' vietato, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, commerciare o detenere, a qualsiasi titolo, animali vivi tutelati da leggi nazionali o regionali o da queste ultime dichiarate specie protette.
8. E' vietata, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, la detenzione di animali appartenenti alla fauna esotica compresi nell'elenco di cui al D.M. 19 aprile 1996 e comunque regolamentata dalla Legge Regionale 27.04.1990 n. 25, fatto salvo quanto previsto per i circhi, i giardini zoologici ed i serragli.
9. E' vietato entro i centri abitati il concentramento di cani a scopo di riproduzione, allevamento e custodia per conto terzi.

## **TITOLO II**

### **ANIMALI DOMESTICI E D'AFFEZIONE**

#### **ARTICOLO 5**

#### **Detenzione nelle abitazioni di animali domestici non pericolosi – Allontanamento coattivo**

1. La detenzione di animali domestici nelle abitazioni deve essere effettuata con modalità tali da non determinare inconvenienti igienici né recare danno, turbativa e molestie alle persone. E' vietata la detenzione di animali entro le abitazioni od altri locali quando, per l'angustia di questi o per il numero degli animali, possa venirne pregiudizio alla salute o alla tranquillità degli abitanti e degli animali stessi. E' vietata altresì la detenzione permanente di animali su balconi, poggioli, cortili condominiali e simili.
2. Deve essere sempre evitato che eventuali stillicidi, odori, rumori, lordura e simili causati dalla detenzione degli animali arrechino danno o molestia ai passanti o agli altri inquilini .
3. In caso di inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti o in caso di effettivo disturbo o molestia la Polizia municipale effettuerà accertamenti specifici. Qualora sussistano inconvenienti igienico – sanitari saranno interessati gli organi tecnici competenti dell'ASL. A seguito di tali accertamenti saranno adottati provvedimenti contravvenzionali a seconda delle violazioni accertate, della Polizia municipale e/o del Servizio Veterinario dell'ASL.
4. Successivamente il Sindaco, in caso di mancata eliminazione degli inconvenienti, potrà disporre con propria ordinanza, l'allontanamento coattivo degli animali che saranno custoditi in luoghi

idonei. Le spese di custodia restano a carico del proprietario sino all'eventuale ritiro o affidamento dell'animale.

## **ARTICOLO 6**

### **I cani**

1. I cani si definiscono di piccola, media e grossa taglia.
2. Ai sensi della Legge regionale 22.03.2000 n. 23, presso i Servizi Veterinari di ogni Azienda Sanitaria locale, è istituita "l'anagrafe canina" alla quale ogni proprietario o possessore di cani, anche a scopo di commercio o allevamento, deve iscrivere gli animali entro un mese dalla nascita o comunque dall'avvenuta immissione nella proprietà o nel possesso. Alla stessa anagrafe vanno denunciati anche il trasferimento di proprietà o possesso.
3. La scomparsa e la morte del cane devono essere denunciati all'anagrafe canina entro sette giorni dal verificarsi dell'evento. Il cane iscritto all'anagrafe canina viene contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o su un padiglione auricolare, recante la sigla della provincia e una sigla alfanumerica oppure mediante eventuali altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità o dalla Regione.
4. Il tatuaggio viene eseguito dal Servizio Sanitario dell'ASL gratuitamente oppure da veterinari privati o di società cinofile o di associazioni di protezione animale con spesa a carico dei richiedenti l'intervento.
5. La Polizia municipale è abilitata ad eseguire controlli sull'avvenuta denuncia degli animali all'anagrafe canina, o mediante identificazione del tatuaggio sull'animale stesso o per presa visione del certificato di iscrizione rilasciato dal competente servizio veterinario dell'ASL.

## **ARTICOLO 7**

### **Detenzione di cani in aree di proprietà privata**

1. I cani possono circolare liberi, senza guinzaglio e senza museruola, entro i limiti dei luoghi o della proprietà privata da sorvegliare, purché non aperti ed accessibili al pubblico. Qualora gli anzidetti luoghi fossero accessibili al pubblico, dovrà essere posto uno o più cartelli di avvertimento. In tal caso gli animali di grossa taglia devono essere tenuti a catena secondo le modalità del successivo comma e detenuti comunque in modo tale da non arrecare danno o molestia.
2. Qualora i cani fossero tenuti in proprietà confinanti con la pubblica via, si dovrà provvedere affinché le delimitazioni siano costruite in modo tale da non consentire ai cani di oltrepassare con la testa i limiti della proprietà e le recinzioni dovranno essere di dimensioni tali da impedire all'animale di mordere. In caso di assenza di recinzione, i cani di qualunque taglia devono essere tenuti a catena secondo le prescritte modalità in maniera da mantenere una sufficiente distanza dalla pubblica via.

## **ARTICOLO 8**

### **Divieto di detenzione di cani in spazi angusti**

1. E' fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di riparo. La cuccia deve essere di adeguate dimensioni, isolata dal suolo, coibentata, coperta in maniera impermeabile e chiusa su almeno tre lati. La catena non deve avere una misura inferiore a metri 4, deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità ed il terminale della stessa deve essere fissato in maniera tale da permettere all'animale di muoversi agevolmente, senza restare impigliato nella catena.

## **ARTICOLO 9**

### **Conduzione di cani di piccola e media taglia i in luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. I cani di piccola e media taglia, di indole aggressiva e non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie od in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola, costituita di materiale solido e comunque tale da impedire all'animale di mordere.
2. I cani di piccola e media taglia dovranno essere tenuti al guinzaglio, anche senza museruola purché non mordaci o aggressivi, in particolari luoghi pubblici nelle ore in cui sono maggiormente frequentati, quali parchi, giardini pubblici, luoghi destinati a passeggiata e transito pedonale. Devono essere obbligatoriamente tenuti al guinzaglio e con museruola in aree affollate per riunioni e manifestazioni varie tenute all'aperto ed in tutte quelle zone in cui l'animale, lasciato libero, potrebbe costituire intralcio e pericolo alla circolazione nonché molestia per i passanti.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire di volta in volta, limitazioni alla circolazione dei cani in tutte le aree precedentemente definite.
4. E' vietato l'accesso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole. E' vietato in ogni caso far circolare liberi i cani senza guinzaglio a meno di 20 metri da tali aree gioco.
5. Nei mercati e nelle fiere i cani devono essere condotti a guinzaglio corto e con museruola.

## **ARTICOLO 10**

### **Conduzione di cani di grossa taglia e di indole aggressiva**

1. Per i cani di grossa taglia e di indole non aggressiva è obbligatoria la conduzione al guinzaglio, quando si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in aree affollate per riunioni o manifestazioni dalle ore 8 alle ore 20. Potranno essere condotti senza guinzaglio ma con idonea museruola e sotto stretta sorveglianza a vista da parte dei padroni dalle ore 20 alle ore 8 se tali luoghi pubblici sono scarsamente frequentati.
2. Per i cani di indole aggressiva sono sempre obbligatoria idonea museruola e guinzaglio nell'arco delle 24 ore quando si trovino in luoghi pubblici o aperti al pubblico. I cani di indole aggressiva non possono essere condotti su mezzi di trasporto pubblico. Sia i cani di grossa taglia che quelli di indole aggressiva possono essere condotti esclusivamente da persone idonee ed in condizione di trattenere validamente l'animale.

## **ARTICOLO 11**

### **Conduzione di cani da caccia , da pastore e da guardia**

1. Possono circolare liberi , senza guinzaglio e senza museruola:
  - i cani da caccia, quando vengono utilizzati per l'attività venatoria o per l'allenamento ad essa;
  - i cani da pastore, quando vengono utilizzati per la conduzione e per la guardia delle greggi;
  - i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia quando sono utilizzati per servizio.

## **ARTICOLO 12**

### **Conduzione di cani adibiti ai ciechi o ai portatori di handicap**

1. Fermo restando le altre modalità di conduzione, tutti i divieti di accesso ai cani non sono operanti per gli animali addetti ai ciechi e ai portatori di handicap fermo restando l'obbligo del guinzaglio e della museruola.

### **ARTICOLO 13**

#### **Abbandono, rinvenimento e soppressione di cani e di animali di affezione liberi o di proprietà**

1. Chiunque rinvenga un cane deve farne denuncia entro cinque giorni al Servizio Veterinario della ASL, fornendo precise notizie in ordine alle modalità del rinvenimento ed alle caratteristiche dell'animale. Il Servizio Veterinario provvederà alla cattura dell'animale e al ricovero presso canile autorizzato oppure potrà accettare, su richiesta dell'interessato, che esso sia mantenuto presso il domicilio di chi lo ha rinvenuto.
2. Qualora l'animale sia tatuato o contrassegnato in modo tale da identificarne il proprietario, questi sarà informato mediante notifica e lo stesso gli verrà restituito. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro dello stesso sarà equiparato all'abbandono. L'animale rinvenuto e di cui non sia possibile identificare il proprietario, trascorsi i termini di cui sopra, potrà essere dato in affidamento prioritariamente a chi lo ha rinvenuto oppure secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
3. I cani catturati, ritrovati o ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso, non possono essere usati a scopo di sperimentazione. La soppressione dei cani è consentita esclusivamente nei casi di malattia grave incurabile. Alla soppressione provvedono in forma eutanasica i medici veterinari.
4. Al pari dei cani, gli altri animali di affezione liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi in modo eutanatico solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione sottoscritta dal medico veterinario che provvede al tempo stesso alla soppressione. Al pari dei cani, ne è vietato l'uso a scopo di sperimentazione nonché il commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

### **ARTICOLO 14**

#### **Cessione ai privati di cani non reclamati o abbandonati**

1. Tutti i cani randagi catturati e ricoverati presso canili autorizzati, dopo l'osservazione, il controllo sanitario ed i trattamenti profilattici, possono essere dati in affidamento in forma definitiva qualora il proprietario non abbia reclamato l'animale entro sessanta giorni dall'accalappiamento, oppure in forma temporanea prima che sia decorso il termine sopraddetto soltanto se gli affidatari si impegnano a restituire l'animale al proprietario qualora ne faccia richiesta entro lo stesso termine. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono sterilizzati e tatuati prima della cessione.

### **ARTICOLO 15**

#### **Accesso nei locali di generi alimentari e pubblici esercizi**

1. E' vietato detenere, introdurre e consentire l'accesso di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso o al dettaglio di generi alimentari. Nelle trattorie, ristoranti e alberghi la possibilità di divieto è riservata alla libera disponibilità del titolare della licenza il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso l'avviso dell'eventuale divieto. Il cane dovrà essere comunque tenuto al guinzaglio corto munito di museruola.

## **ARTICOLO 16**

### **Esigenze fisiologiche dei cani e disposizioni di igiene pubblica**

1. I conduttori dei cani devono essere dotati di sacchetto e di idonee attrezzature e sono tenuti a pulire immediatamente il suolo pubblico lordato dalla defecazione degli animali. E' vietata la defecazione dei cani nelle aree delle strutture fisse dei giochi per bambini e per un raggio di 20 metri attorno ad esse. Detta disposizione non si applica ai non vedenti accompagnati dal cane guida.
2. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o nelle aree condominiali, la somministrazione di alimenti agli animali deve essere attuata in modo da evitare di sporcare il suolo. E' vietata la somministrazione di cibo ai piccioni terraioli e alle tortore dal collare in luoghi pubblici, aperti al pubblico e nelle aree condominiali.
3. Eventuali reclami scritti dovranno essere inviati al Sindaco il quale, a seconda della natura dell'inconveniente, potrà richiedere l'intervento del servizio veterinario dell'ASL o di eventuali altri organi competenti.
4. E' fatto divieto di abbandono sul suolo pubblico o nei contenitori della Nettezza Urbana delle spoglie di animali d'affezione. Le stesse, ai sensi della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23, potranno essere consegnate al servizio veterinario della ASL o ritirate dallo stesso per l'invio alla termodistruzione.
5. I rifiuti solidi e liquidi quali escrementi, liquami e residui alimentari, dovranno essere smaltiti nella maniera più adeguata e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. I depositi dovranno essere lavati e disinfettati almeno ogni 15 giorni. Nel caso di infestazione di insetti volanti, striscianti o di topi è obbligatoria la disinfestazione e derattizzazione con mezzi e sostanze idonee.

## **ARTICOLO 17**

### **I gatti**

1. Per l'allevamento, il mantenimento e la conduzione dei gatti, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 8 e seguenti della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23, valgono gli articoli del presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23, i soci delle Associazioni animaliste sono autorizzati al prelevamento dei gatti dai cortili e dagli altri luoghi di insediamento per provvedere alla sterilizzazione dei randagi, allo scopo di ridurre la proliferazione. Una volta effettuata tale operazione, i gatti devono essere reinseriti nei luoghi da cui sono stati prelevati.
3. E' vietato a chiunque maltrattare gatti che vivano in libertà.

## **ARTICOLO 18**

### **Trasporto di animali**

1. Il trasporto degli animali deve avvenire:
  - evitando che l'animale possa esporsi fuori della sagoma dell'automezzo;
  - in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza;
  - rispettando le norme dettate dal codice della strada al fine di prevenire danni al conducente e a terzi;
  - curando che l'animale sia protetto da intemperie, lesioni o sofferenze, garantendo adeguata ventilazione, spazio ed ogni possibilità di ispezione;

- garantendo all'animale durante il viaggio o nelle soste acqua e cibo, evitando esposizione ai raggi solari o a fonti eccessive di calore o freddo tale da comprometterne il benessere ed il sistema fisiologico.
- 2. Si applicano le speciali disposizioni vigenti per il trasporto degli animali da reddito e per gli animali appartenenti all'allegato A , B , C e D del regolamento CE n. 338/1997 e seguenti come recepiti dal Decreto Legislativo n. 532 del 1992 e dal Decreto Legislativo n. 388 del 1998.
- 3. E' vietato condurre animali al guinzaglio da veicoli a motore.

## **ARTICOLO 19**

### **Cattura di animali a scopo sanitario**

1. Sono soggetti a cattura gli animali vaganti, per i motivi espressi dal D.P.R. n. 320 del 1954 di Polizia veterinaria e successive modificazioni nonché ai sensi della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23.
2. Il Sindaco può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico – sanitaria e, se del caso, disporre l'allontanamento degli stessi affidandoli alle strutture di ricovero oppure alle Associazioni di protezione animale a spese del proprietario. In materia di maltrattamento e soppressione sono fatti salvi i disposti di cui alla Legge 14.08.1991 n. 281 e alla Legge Regionale 22.03.2000 n. 23.
3. I medici sono tenuti a denunciare immediatamente al Sindaco ogni caso di morsicatura da parte di cani, gatti o altri animali recettivi alla rabbia. Parimenti i veterinari devono segnalare al Sindaco ogni caso accertato o sospetto di rabbia negli animali ricettivi e ogni caso di morsicatura riscontrata negli animali. Tale obbligo compete anche ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali. Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e tenuti in osservazione per giorni 10 in canile autorizzato. Il Sindaco, tramite il Servizio veterinario dell'ASL, può autorizzare l'osservazione a domicilio degli animali morsicatori ove non sussistano condizioni epizootologicamente rilevanti, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 08.02.1954 n. 320. In caso di osservazione domiciliare l'interessato deve sottoscrivere atto di sottomissione assumendo le responsabilità inerenti all'isolamento dell'animale e all'onere della relativa osservazione, indicando reperibilità domiciliare per gli accertamenti del servizio veterinario.
4. Terminato il periodo di osservazione sanitaria degli animali, se gli stessi, già assoggettati a provvedimenti di polizia veterinaria, non vengono ritirati dai proprietari, sono considerati abbandonati e soggetti ai provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

## **TITOLO III**

### **LOTTA AL RANDAGISMO**

## **ARTICOLO 20**

### **Controllo del randagismo canino**

1. I cani vaganti catturati, ove regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario dietro pagamento o impegnativa di pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
2. I cani vaganti, ove non tatuati e catturati, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23.
3. Gli animali catturati rinunciati o non reclamati nel termine di 60 giorni dalla cattura, previo controllo e profilassi sanitaria, possono essere ceduti in affido temporaneo alle Associazioni ed Enti di protezione animali di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23.



4. E' vietato dare in affido o adozione animali a coloro che abbiano in precedenza abbandonato altro animale o riportato condanne penali per maltrattamento.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Controllo randagismo felino**

1. I gatti di proprietà che sono lasciati liberi sul territorio devono essere sterilizzati a cura del proprietario.

### **TITOLO IV**

## **RICOVERO , CUSTODIA E CURA DEGLI ANIMALI**

#### **ARTICOLO 22**

##### **Canili comunali, comprensoriali o convenzionati**

1. L'Ente può disporre , compatibilmente con le proprie risorse economiche , la creazione di canile comunale ovvero contribuire alla costituzione, in accordo con altri Comuni e la Comunità Montana , di adeguata struttura consorziata.
2. Il Comune può, inoltre , sottoscrivere convenzioni con canili pubblici o privati autorizzati, per il ricovero e la custodia degli animali.

#### **ARTICOLO 23**

##### **Canili privati e altre strutture private di ricovero**

1. Gli impianti stabili di canili e strutture similari a scopo di cura, ricovero, produzione, addestramento e commercio, sono vietati nei centri abitati e dovunque possano determinare disturbi e molestie al vicinato.
2. Gli impianti sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e successive modificazioni ed ai vincoli previsti dagli articoli 99 e 216 del T.U. sulle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 1934. Tali requisiti sono minimali e non escludono l'esigibilità da parte dell'autorità sanitaria di ulteriori standard prescritti per strutture similari da leggi e regolamenti. I canili privati , ove convenzionati con l'Ente locale, per i compiti di tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo, devono essere conformi e adeguati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 11 della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23 oltre che accettare ogni prescrizione del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 24**

##### **Toelettatura dei cani**

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria ed è subordinato al rilascio di autorizzazione sanitaria del Sindaco. L'eventuale attività complementare di vendita di articoli per animali è soggetta alla disciplina del commercio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria è subordinato all'accertamento che l'attività non costituisca causa di disturbo o molestia per gli inquilini. I locali devono essere situati a piano terra, direttamente aerati, rispondenti alle norme igieniche e provvisti di pareti lavabili e

disinfettabili nonché di dotazione idrica con scarichi collegati con la rete fognaria. La sala di attesa per il pubblico deve essere nettamente separata dal locale di toelettatura.

## **ARTICOLO 25**

### **Cimiteri per animali**

1. Il Comune , sentita l'ASL , in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, può individuare sul proprio territorio , su richiesta di privati e associazioni animaliste o protezionistiche, appositi appezzamenti per la sepoltura di animali di affezione.
2. La gestione dei cimiteri per animali , nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16 comma 2 della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23, può essere effettuata direttamente dal Comune oppure, nel rispetto della normativa cimiteriale e sotto il controllo dell'Ente e dell'ASL, da associazioni animaliste zoofile o enti protezionisti di cui all'articolo 6 della stessa Legge Regionale.

## **TITOLO V**

### **ALLEVAMENTO E POSSESSO DI ANIMALI A SCOPO DI COMMERCIO**

#### **ARTICOLO 26**

##### **Vendita di animali**

1. Gli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio devono garantire il benessere animale. L'esercizio di vendita è soggetto alla disciplina dell'attività commerciale e deve essere ubicato in posizione tale da non arrecare danno o molestia al vicinato.
2. I locali ritenuti idonei dall'ASL dovranno essere direttamente aerati, corrispondere sotto il profilo igienico, avere pareti lavabili e disinfettabili, dotazione idrica, scarichi direttamente nella rete fognaria, illuminazione naturale e artificiale.
3. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie e box separati e facilmente lavabili e disinfettabili. Lo spazio riservato all'animale deve essere idoneo alla sua mole, età, numero, indole e razza.
4. Ogni animale ospitato nell'esercizio deve essere registrato secondo le vigenti disposizioni riportando i dati di entrata ed uscita, la provenienza e la destinazione.
5. Per quanto riguarda le norme sanitarie e di protezione sull'allevamento ed il commercio di animali esotici , si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 27.04.1990 n. 25.
6. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che il soggetto non presenti sintomi clinici riferibili a malattie infettive trasmissibili, rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ASL o da medici veterinari liberi professionisti a ciò autorizzati dalla stessa ASL. Il certificato è rilasciato con spesa a carico degli allevatori o possessori che procedono alla vendita ed ha validità per 10 giorni. Per gli animali provenienti dall'estero occorre la certificazione prevista dalla normativa e dai trattati internazionali vigenti.
7. Non possono essere venduti cani che non siano in possesso di tatuaggio visibile o di iscrizione anagrafica .

**TITOLO VI**  
**CONTROLLO , VIGILANZA E TUTELA DEL**  
**PATRIMONIO ZOOLOGICO**

**ARTICOLO 27**

**Vigilanza**

1. Le funzioni di vigilanza ai fini del presente regolamento sono esercitate:
  - dal responsabile dell'ufficio comunale preposto alla tutela degli animali;
  - dalla Polizia municipale.
2. Il Comune si avvale , altresì , della collaborazione dei Servizi Veterinari dell'ASL , della Polizia Provinciale , degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
3. Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio le Associazioni e gli Enti di protezione animale di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 22.03.2000 n. 23.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ALLEVAMENTO E**  
**POSSESSO DI ANIMALI PER USO ALIMENTARE DOMESTICO**

**ARTICOLO 28**

**Allevamento e possesso di animali per uso alimentare  
domestico**

1. Per l'allevamento e custodia degli animali per uso alimentare domestico valgono le norme di cui agli articoli precedenti. In particolare, animali avicunicoli (galline, tacchini, conigli ecc) dovranno essere conservati in ricoveri adeguati, provvedendo alla periodica pulizia e disinfezione.
2. Gli allevamenti dovranno essere posti a non meno di 20 metri dalle abitazioni vicine, curando in ogni caso di non arrecare disturbo all'altrui proprietà.
3. Nel caso di possesso e allevamento di suini, bovini, equini e caprini, gli allevamenti dovranno risultare a non meno di 50 metri dalle abitazioni vicine e collocati in modo che siano rispettati criteri igienico sanitari adeguati. I proprietari o conduttori dell'allevamento avranno cura di provvedere alla pulizia dei locali evitando la presenza di cattivi odori o lordura.
4. Per gli allevamenti a carattere intensivo ( oltre 40 capi adulti) si applicano le norme del D.P.R. 27.07.1934 n. 1265 e D.M. 2.3.1987.
5. Le strutture di ricovero degli animali già esistenti dovranno essere adeguate entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme già vigenti.

## **TITOLO VIII NORME SANZIONATORIE**

### **ARTICOLO 29 Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le disposizioni di carattere penale e/o l'applicazione di specifiche norme nazionali o regionali, la violazione delle norme del presente regolamento sono come di seguito sanzionate.
2. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore, a qualunque titolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo di 309 Euro ed un massimo di 3.098 Euro.
3. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo di 77 Euro ed un massimo di 154 Euro.
4. Chiunque, avendo iscritto il proprio cane all'anagrafe canina, omette di sottoporlo a tatuaggio è punito con la sanzione del pagamento di una somma compresa fra un minimo di 77 Euro ed un massimo di 154 Euro.
5. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione è punito con la sanzione del pagamento di una somma compresa fra un minimo di 2.582 Euro ed un massimo di 5.164 Euro.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello, previste dall'art. 5 della legge 14.10.1985 n.623 sono comminate secondo le norme di cui alla legge regionale 14.04.1983 n.11; i limiti massimi e minimi delle sanzioni sono quelli di cui all'art. 5 della legge 14.10.1985 n. 623.
7. Per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo di 77 euro e un massimo di 774 euro, fatti salvi i più gravi provvedimenti a carattere penale o l'applicazione di disposizioni speciali, laddove previsto.
8. E' ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta nella misura prevista dalla legge 689/90 nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione con le modalità indicate nell'atto di contestazione.
9. Avverso il verbale di contestazione delle violazioni è consentito produrre memoria scritta al Sindaco entro giorni 30 dalla contestazione o notificazione del verbale.
10. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti ed in assenza di memoria difensiva il Sindaco determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido.
11. Per l'accertamento, la contestazione e il pagamento in misura ridotta, si richiama quanto disposto dall'art. 24, comma 6, della legge regionale 22.03.2000 n. 23.

### **ARTICOLO 30 Sanzioni penali**

1. Il maltrattamento degli animali è punito ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.
2. Analogamente si procede per chiunque somministri cibi avariati o letali o soporiferi agli animali senza necessità comprovate ed accertate preventivamente dall'ASL.